



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Ufficio IX –Ambito territoriale di Rieti*

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la L. 29.12.1988, n.554, ed in particolare l'art.7 che ha previsto nell'ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- VISTO** il D.P.C.M. del 17.03.1989, n.117 che ha disciplinato il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- VISTO** il T.U. riguardante le disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.gs 16.04.1994, n.297;
- VISTI** gli artt. 39 e 58 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007;
- VISTA** la legge 23.11.1996, n.662;
- VISTA** la legge 28.05.1997, n.140 di conversione del D.L.28.3.1997, n.79;
- VISTA** la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTA** l'O.M. 22.7.1997, n.446 concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
- VISTA** la D.I. Funzione Pubblica n.331 del 29.07.1997;
- VISTA** l'O.M. 13.2.1998, n.55;
- VISTO** il D.L.vo 61/2000, come modificato dal D.L.vo 100/2001;
- VISTA** la C.M. n.45, prot.n.47523/BL del 17.02.2000;
- VISTA** la Legge n. 133/2008;
- VISTA** la circolare di questo Ufficio prot. n. 794 del 16/02/2021 con cui è stata disciplinata per l'a.s. 2021/22 la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale docente, educativo ed A.T.A.;
- TENUTO** conto dei dati trasmessi dalle istituzioni scolastiche relativamente alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dall' A.S. 2021/22;
- CONSIDERATO** che il numero dei beneficiari del contratto di lavoro a tempo parziale è determinato in ragione del 25 % della dotazione organica provinciale;
- ACCERTATO** che le istanze prodotte dal personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, intese ad ottenere sia la prosecuzione sia la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sono in numero integralmente accoglibili e che, pertanto, non occorre procedere alla formulazione di specifiche graduatorie;

## **DISPONE**

### **Art. 1**

A decorrere dall'1/9/2021, per la durata di due anni scolastici, il personale incluso negli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, è ammesso a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

### **Art. 2**

Successivamente alla pubblicazione dei risultati della mobilità di tutto il personale scolastico relativo all' a.s. 2021/22, gli interessati dovranno stipulare il relativo contratto con il Dirigente Scolastico competente.

### **Art. 3**

I Dirigenti Scolastici, già appositamente delegati, provvederanno alla stipula del contratto prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e comunque in tempo utile per l'acquisizione e la comunicazione della relativa disponibilità del posto. Tali contratti dovranno essere trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti.

### **Art. 4**

Sempre a decorrere dall'1/9/2021 il personale incluso negli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante, è autorizzato a rientrare a tempo pieno. Per tale personale i relativi Dirigenti Scolastici procederanno alle comunicazioni di rito.

Il presente provvedimento è atto definitivo ed è pertanto impugnabile nelle sedi previste dalla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE**  
**Michele Donatacci**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del CAD e normative connesse*

**Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
della Provincia- LORO SEDI**

**Alla Ragioneria territoriale dello Stato  
Sede di RIETI**

**P.C.**